

GUIDA AL BILANCIO

QUINTA PUNTATA - La sesta sarà pubblicata domani

La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 28 febbraio, la seconda giovedì 1, la terza venerdì 2, la quarta sabato 3 marzo 2001

DI GIUSEPPE RIGHETTI

segue SCHEMA

Art. 61.5 parte 2^a - Determinazione della perdita deducibile.

Perdita dell'esercizio	lit.	600
Versamento o remissione a copertura di perdita	lit.	1.500
Patrimonio netto dopo la copertura	lit.	900
Deduzione consentita	lit.	—

Art. 61.3 - Determinazione della svalutazione

La partecipante intende svalutare la partecipazione:

Patrimonio netto: Anno 0 1.000, Anno 3 400 = Riduzione - 60%

Si può svalutare il costo della partecipazione del 60% cioè di 1.320 (60% di 2.200).

Iscrizione in bilancio: Partecipazioni 2.380 nell'Attivo di bilancio (3.700 - 1.320)
Svalutazioni 1.320 tra i **costi d'esercizio**

c) Versamenti o remissioni di debito a copertura deficit patrimoniale e ricostituzione del capitale sociale - Determinazione dei costi ex art. 61.5, 2^a parte e art. 61.3.

Società partecipata		Società partecipante		
Anno 0 -	Patrimonio netto	1.000	Costo di iscrizione in bilancio	2.200
Anno 3 -	Perdita d'esercizio	1.600		
	Versamenti soci e remissione di debiti	1.500	Costo iscrizione in contabilità	3.700
	Nuovo patrimonio netto	900		
	Patrimonio netto senza versament	- 600		

Art. 61.5 parte 2^a - Determinazione della perdita deducibile.

Perdita dell'esercizio	lit.	1.600
Versamento o remissione a copertura di perdita	lit.	1.500
Patrimonio netto dopo la copertura	lit.	900
Deduzione consentita	lit.	600

Art. 61.3 - Determinazione della svalutazione

La partecipante intende svalutare la partecipazione:

Patrimonio netto: Anno 0 1.000, Anno 3 0 = Riduzione - 100%

Si può svalutare il costo della partecipazione del 100% cioè di 2.200 (100% di 2.200).

Iscrizione in bilancio: Partecipazioni 900 nell'Attivo (2.200 - 2.200 + 1.500 - 600)

GUIDA AL BILANCIO

segue SCHEMA

Svalutazioni	2.200	tra i costi d'esercizio
Oneri straordinari	600	tra i costi d'esercizio

Distorsioni del metodo proposto dall'art. 61

La partecipante acquista i titoli in data successiva alla chiusura dell'esercizio ma precedente la data di approvazione del bilancio relativo (es. 1.3.1999): il patrimonio da prendere come termine di confronto «iniziale» è quello del bilancio al 31.12.1997.

Se il bilancio al 31.12.1998 si chiude con una perdita, la partecipante potrà procedere ad una svalutazione della partecipazione pur non avendo subito alcun danno; nella determinazione del prezzo di acquisto avrà senz'altro tenuto conto della perdita.

ELUSIONE - La cm 53/99 invita gli Uffici a controllare gli effetti fiscali riconosciuti all'art. 61.5 specie quando la perdita nella controllata discende dall'applicazione di norme civilistiche.

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ EXTRA UE

- Art. 61.3-bis - Le riduzioni di valore (**ex art. 61.3 lett. b)** relative a partecipazioni extra UE sono ammesse in deduzione solo se esistono accordi che permettano all'A.F. di acquisire le informazioni necessarie alla verifica delle condizioni che legittimano la svalutazione (vedi D.M. 4.9.1996).

Se tali accordi mancano non ha alcuna rilevanza la documentazione eventualmente prodotta sotto forma di certificazione rilasciata da primaria società di revisione (cm 30.5.95 n. 154).

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Partecipazioni in società **NON Controllate** o **NON Collegate** - Titoli che **non sono partecipazioni**

62

c.c.: Si valutano al costo di acquisto (comprende anche il sovrapprezzo) maggiorato degli oneri accessori; vanno poi aggiunti i versamenti in conto capitale, a fondo perduto e simili (art. 2426 n. 1 e n. 3);

- se alla chiusura dell'esercizio risultano durevolmente di valore inferiore (valutazione prospettica), devono essere iscritte a tale minor valore (criterio in deroga);

- tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi;

Tuid: Si valutano a costi specifici o media ponderata raggruppando per categorie omogenee per natura (si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto aventi uguali caratteristiche) e valore, al costo di acquisto (comprende anche il sovrapprezzo) maggiorato degli oneri accessori;

- *anni successivi* - per gli incrementi di partecipazioni, media ponderata per anno di formazione; per i decrementi si usa il lifo a scatti;

- le imprese che valutano civilisticamente le rimanenze con la media ponderata, con il Lifo annuale a scatti o continuo, possono mantenere fiscalmente gli stessi valori, anche se inferiori (art. 59.3-bis);

- se il valore desunto dall'andamento del mercato dell'ultimo mese è minore, il valore minimo di valutazione si determina moltiplicando l'intera quantità di titoli e partecipazioni per il valore normale;

- per i titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri la valutazione può essere fatta con riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre (se questa è inferio-

re; art. 66.1-bis);

- se civilisticamente viene ripristinato il valore ante adeguamento al mercato, la differenza va tassata nel solo caso e per la parte che sia stata detratta anche fiscalmente; non viene tassata la parte che aveva formato oggetto di variazione in aumento sulla dichiarazione dei redditi;

- ricordare che vanno aggiunti i versamenti in conto capitale, a fondo perduto e simili.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Partecipazioni in **Controllate** o **Collegate** (art. 2426 n. 4)

Si presumono immobilizzazioni (art. 2424-bis.2)

ANNO DI ACQUISIZIONE: ISCRIZIONE IN BILANCIO

c.c.: Anno di acquisto.

- criterio base di valutazione - il costo (vedi sopra)
- criterio alternativo, applicabile anche solo ad alcune società partecipate - **metodo del patrimonio netto**, sulla base della corrispondente frazione (quota parte) di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato (eliminazione costi e ricavi infragruppo, ...) nonché quelle necessarie per l'adeguamento ai principi previsti dagli artt. 2423 (Redazione del bilancio) e 2423-bis (Principi di redazione del bilancio).

Data del bilancio secondo il Principio contabile n. 21. Il metodo del patrimonio netto va applicato utilizzando il bilancio approvato dalla partecipante, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. È accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall'organo amministrativo della partecipante, qualora non sia ancora intervenuta l'approvazione dell'assemblea.

Se la data di riferimento del bilancio della collegata non coincide con quello della partecipante è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché: la differenza non ecceda i tre mesi; la differenza di data sia mantenuta costante; la diversità di data venga indicata nella nota integrativa; vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della partecipante e quello della partecipante.

Se le date divergono di oltre tre mesi la partecipante dovrà richiedere alla partecipante di redigere un bilancio straordinario alla data di chiusura del bilancio della partecipante.

Può verificarsi che:

A) Il costo coincide con il valore «patrimoniale»: ri-

GUIDA AL BILANCIO

- mane la valutazione al costo.
- B) Il costo è inferiore al valore «patrimoniale».
- a) Si può continuare con la valutazione al costo.
 - b) Si può rivalutare la partecipazione
- C) Il costo è superiore al valore «patrimoniale» causa:
- a) plusvalenze latenti tra i beni ammortizzabili: si iscrivono come cespiti e si ammortizzano con le aliquote loro proprie;
 - b) avviamento: si iscrive in bilancio e si ammortizza;
 - c) acquisto ad un prezzo troppo elevato (cattivo affare): svalutazione in base al PN.

c.c.: se il costo è inferiore al valore patrimoniale e la valutazione in bilancio segue il metodo patrimoniale, la differenza si imputa a riserva. **Tuid:** l'iscrizione di detta differenza non è tassabile ma concorrerà a formare l'imponibile solo nell'ipotesi in cui la partecipazione sia ceduta o la riserva sia comunque utilizzata.

c.c.: se il costo è superiore al «valore patrimoniale» perché emergono plusvalenze latenti, la differenza, deve essere eventualmente accantonata come avviamento o beni ammortizzabili, deve essere ammortizzata, con le aliquote proprie delle rispettive categorie (vedere Principio contabile n. 21, 3.3.a); **Tuid:** tale differenza non è deducibile; nel caso di ammortamento occorrerà effettuare le variazioni in aumento sulla dichiarazione dei redditi/RF.

c.c.: se il costo è superiore al «valore patrimoniale» perché è stato fatto un cattivo affare, la differenza, deve formare oggetto di svalutazione. **Tuid:** tale differenza non è deducibile; occorrerà effettuare le variazioni in aumento sulla dichiarazione dei redditi.

Tuid: Come le partecipazioni in società non controllate o collegate.

I maggiori valori iscritti a norma dell'art. 2426 n. 4 non concorrono alla formazione del reddito per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte. Tali maggiori valori concorrono a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui siano realizzati (art. 54.2-bis).

Non è deducibile, nemmeno a titolo di ammortamento, la parte del costo di acquisto eccedente il valore «patrimoniale» (art. 66.1-ter).

VALUTAZIONE ANNI SUCCESSIVI: GIÀ ISCRITTE IN BILANCIO AL COSTO

c.c.: Partecipazione già iscritta in bilancio al costo; a fine esercizio:

- a) il costo è inferiore alla valutazione patrimoniale; il redattore del bilancio può scegliere di continuare con l'iscrizione al costo oppure passare al metodo patrimoniale seguendo le stesse modalità viste per l'anno di acquisizione, evidenziando una plusvalenza da accantonare in apposita riserva non distribuibile. Se il plusvalore deriva da beni o avviamento va ammortizza-

to.

- b) il costo è superiore alla valutazione patrimoniale; il redattore del bilancio può scegliere di continuare con l'iscrizione al costo, oppure passare al metodo patrimoniale procedendo come per il primo anno.

Tuid: Vale quanto detto per l'esercizio di acquisto.

VALUTAZIONE ANNI SUCCESSIVI: GIÀ ISCRITTE IN BILANCIO AL «PATRIMONIALE»

c.c.: Partecipazione già iscritta in bilancio al patrimoniale; occorrerà continuare a seguire le variazioni del patrimonio della partecipata, con rivalutazioni (da accantonarsi in apposita riserva non disponibile) e svalutazioni (che transitano dal conto economico).

Tuid: I maggiori valori da valutazione con il metodo patrimoniale che eccedono le minusvalenze già dedotte, non concorrono alla formazione del reddito (art. 54.2-bis); concorrono al reddito nell'esercizio di realizzo. Le minusvalenze iscritte vanno riprese sull'Unico/RF.

Operata la scelta per uno dei due metodi, l'opzione è irreversibile, salvo ricorrano casi eccezionali.

criterio in deroga: utilizzabile nel caso in cui la valutazione al costo o al patrimoniale fosse palesemente e significativamente errata.

ESEMPIO: Costo di acquisto lit. 3.000; valore patrimoniale lit. 3.300.

All'acquisto:

Partecipazioni (Billa)	a	Banca c/c		3.000
------------------------	---	-----------	--	-------

Per la rivalutazione:

Partecipazioni	a	Riserve art. 2426 (AVII)		300
----------------	---	--------------------------	--	-----

1° esercizio successivo - Il valore si riduce per distribuzione di dividendi. Quota parte 100.

Riserve art. 2426	a	Partecipazioni		100
==/=	a	==/=		158,73
Banca c/c		100		
Erario c/ crediti d'imposta (S.P.)		58,73		
	a	Dividendi	100	
	a	Crediti d'imposta (C.E.)	58,73	

2° esercizio successivo - Il valore si riduce a causa di perdite a lit. 2.900.

==/=	a	Partecipazioni		300
Riserve art. 2426		200		
Svalutazione partecipazioni (D19a)		100		

3° esercizio successivo - Il valore patrimoniale sale a lit. 3.400.

Partecipazioni	a	==/=		500
	a	Rivalutazione partecipazione		

GUIDA AL BILANCIO

(D18a) 100
a Riserve art. 2426400

ESEMPIO: Costo di acquisto lit. 3.000; valore patrimoniale lit. 2.400.

All'acquisto:

Partecipazioni a Banca c/c 3.000

Per la differenza di valore:

Avviamento a Partecipazioni 600
opp.
Cespilite ammortizzabile

Ammortamento e svalutazione (B10c) a Avviamento 60
per le società che hanno come oggetto specifico le partecipazioni

Svalutazioni partecipazioni (D19a) a Avviamento 60
per le società con oggetto diverso dalle holding

1° esercizio successivo - Il valore patrimoniale sale a lit. 2.700.

Partecipazioni a Riserve art. 2426 300

2° esercizio successivo - Il valore patrimoniale scende per perdite a lit. 2.000.

==/= a Partecipazioni 700
Riserve art. 2426 300
Svalutazione partecipazioni 400

* * * * *

Valutare le partecipazioni con il metodo del patrimonio netto significa riconoscere, contestualmente alla loro formazione, i risultati positivi o negativi della partecipata (tradottisi in aumenti o diminuzioni patrimoniali) per rilevarli secondo il principio di competenza. Tale metodo va adottato nei casi in cui la partecipazione permette all'investitore di influire sulla gestione della partecipata (Principio contabile n. 21).

L'utilizzo della «valutazione patrimoniale» comporta periodiche modificazioni dei valori, fiscalmente irrilevanti (artt. 54 e 66), almeno entro certi limiti.

La neutralità fiscale di tali oscillazioni ha un limite per le svalutazioni rappresentato:

- dalla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo semestre, per le partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati;
- dal rapporto tra patrimonio netto della partecipazione all'epoca dell'acquisto rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, per le altre partecipazioni.

Le divergenze tra variazioni positive o negative civilistiche rispetto a quelle fiscali si regolano sulla dichiarazione dei redditi.

Variazioni in aumento da effettuare sull'Unico/RF:

- quote ammortamento cespilite;
- quote ammortamento avviamento;
- svalutazione civile superiore a quella fiscale.

Variazioni in diminuzione:

- rivalutazioni eccedenti precedenti minusvalori già riconosciuti ai fini fiscali, non accantonate a riserva.

Es.: Un titolo acquistato a lit. 3.000 è stato iscritto al costo. Se alla chiusura dell'esercizio si rileva civilisticamente un valore «durevolmente inferiore»; es. di lit. 2.000 (c.c.), ma il prezzo medio dell'ultimo semestre è stato pari a lit. 2.600 (Tuid), occorrerà:

- a) svalutare in bilancio il titolo a lit. 2.000;
- b) effettuare una variazione in aumento sull'Unico/RF di lit. 600 (valore fiscalmente riconosciuto lit. 2.600).

Se nell'esercizio successivo il valore sale durevolmente a lit. 2.800 (e coincide con quello dell'ultimo semestre):

- a) si recupera in bilancio il valore fino a lit. 2.800 (+ 800);
- b) fiscalmente si farà una variazione in diminuzione sull'Unico/RF di lit. 600 (2600 + 800 - 600 = 2800).

PARTECIPAZIONI E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

- non fungibili

c.c.: Si valutano al costo di acquisto o al valore di realizzo desunto dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi

Tuid: Valore minimo il costo di acquisto o il valore medio dell'ultimo mese; se civilisticamente viene ripristinato il valore ante adeguamento al mercato, la differenza va tassata.

- fungibili

c.c.: Si valutano al costo di acquisto oppure alla media ponderata, al lifo o al fifo; ovvero al valore di realizzo desunto dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi

Tuid: Valutazione base il lifo (art. 59.2.3) - 1° anno, costo medio ponderato, per ciascuna categoria omogenea per natura (ex art. 61.2 ai fini del raggruppamento per categorie omogenee non si tiene conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche);

- anni successivi, per gli incrementi media ponderata per anno di formazione; per i decrementi il lifo a scatti;
- in ogni caso (art. 59.3-bis) possono essere mantenuti gli stessi valori civili di bilancio (lifo continuo, fifo, ...) anche se inferiori;
- se il valore desunto dall'andamento del mercato dell'ultimo mese è minore, il valore minimo si determina moltiplicando l'intera quantità di beni per il valore normale;
- se civilisticamente viene ripristinato il valore ante adeguamento al mercato, la differenza va tassata.

non fungibili e fungibili

c.c.: il costo di acquisto comprende oneri accessori e interessi passivi

Tuid: il costo di acquisto comprende gli oneri accessori ma non può comprendere gli interessi passivi

c.c.: andamento del mercato, significa anche dopo la chiusura

Tuid: andamento del mercato dell'ultimo mese

VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

ALCUNI CASI

VERSAMENTI A COPERTURA DI PERDITE DELLA PARTECIPATA

VALUTAZIONE AL COSTO - IMMOBILIZZAZIONI

- Civile = i versamenti in conto capitale o a fondo perduto e simili vanno aggiunti al costo di acquisto; possibilità di svalutazione per le perdite.
- Fiscale = i versamenti in conto capitale o a fondo perduto e simili vanno aggiunti al costo di acquisto; l'ammontare del versamento è deducibile per la parte che eccede il patrimonio netto dopo la copertura (art. 61.5). Se il valore normale della partecipazione, a fronte delle perdite, risulta inferiore al suo valore contabile, nell'esercizio in cui si ripiana la perdita è possibile procedere alla svalutazione della partecipazione fino al valore minimo. Gli eventuali versamenti che la partecipante ha dovuto effettuare per coprire le perdite eccedenti il patrimonio della partecipata, potranno essere integralmente dedotti nell'esercizio.

VALUTAZIONE AL PATRIMONIALE

- Civile = si seguono le variazioni del patrimonio della partecipata per cui il valore della partecipazione diminuisce in valore proporzionale alla perdita e aumenta in misura pari al versamento.
- Fiscale = in conseguenza di perdite, le partecipazioni sono svalutabili nei limiti dell'art. 61.3. L'ammontare del versamento è deducibile per la parte che eccede il patrimonio netto dopo la copertura (art. 61.5), con allocazione alla voce D 19 a (Svalutazione di partecipazioni).

VALUTAZIONE AL COSTO - DISPONIBILITÀ

- Civile = i versamenti vanno aggiunti al costo di acquisto.
- Fiscale = i versamenti in conto capitale o a fondo perduto e simili vanno aggiunti al costo di acquisto; l'ammontare del versamento è deducibile per la parte che eccede il patrimonio netto dopo la copertura (art. 61.5) con allocazione alla voce D 19 a (Svalutazione di partecipazioni). Se il valore normale della partecipazione, a fronte delle perdite, risulta inferiore al suo valore contabile, nell'esercizio in cui si ripiana la perdita è possibile procedere alla svalutazione della par-

tecipazione fino al valore minimo. Gli eventuali versamenti che la partecipante ha dovuto effettuare per coprire le perdite eccedenti il patrimonio della partecipata, potranno essere integralmente dedotti nell'esercizio.

VERSAMENTI SOCI IN CONTO CAPITALE

VALUTAZIONE AL COSTO - IMMOBILIZZAZIONI

Civile = i versamenti in conto capitale o a fondo perduto e simili vanno aggiunti al costo di acquisto.

Fiscale = i versamenti in conto capitale o a fondo perduto e simili vanno aggiunti al costo di acquisto.

VALUTAZIONE AL PATRIMONIALE

Civile = si seguono le variazioni del patrimonio della partecipata per cui aumenta il valore della partecipazione in misura pari al versamento.

Fiscale = i versamenti in conto capitale o a fondo perduto e simili vanno aggiunti al costo. Le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto non sono tassabili per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte.

VALUTAZIONE AL COSTO - DISPONIBILITÀ

Civile = i versamenti in conto capitale o a fondo perduto e simili vanno aggiunti al costo di acquisto.

Fiscale = i versamenti in conto capitale o a fondo perduto e simili vanno aggiunti al costo di acquisto.

FINANZIAMENTI SOCI FRUTTIFERI O INFRUTTIFERI

Sono dei debiti di finanziamento, che si iscrivono alla voce D 4 del Passivo.

Civile = non influiscono sulla valutazione.

Fiscale = non influiscono sulla valutazione.

RINUNCIA A FINANZIAMENTI SOCI FRUTTIFERI O INFRUTTIFERI O A CREDITI DI ALTRA NATURA (artt. 55, 61, 66)

Ex art. 55.4 non si considera sopravvenienza attiva la rinuncia da parte dei soci a crediti di qualsiasi natura (derivanti da finanziamenti, cessioni di beni o prestazioni di servizi). La rinuncia è riconducibile ad apporto di capitale e andrà ad incrementare il patrimonio netto della società nella voce VII Altre riserve.

Se la rinuncia comprende anche **interessi relativi a prestiti fruttiferi** la società dovrà operare una ritenuta a titolo di acconto del 12,50% sulla parte di rinuncia che si riferisce agli stessi (Min. Fin. cm 27.5.94 n. 73/E la rinuncia a crediti correlati a redditi che vanno a tassazione per cassa, presuppone l'avvenuto incasso giuridico del credito). La Cass. con Sent. n. 3155 del 4.4.96, ha escluso la ritenuta su interessi presunti.

La rinuncia ha natura patrimoniale e potrà essere utilizzata, durante la formazione delle perdite di esercizio, per evitare che le stesse intacchino

il capitale sociale.

Contabilizzazione della rinuncia di un finanziamento soci:

.....
Finanziamento soci infrutt. / fruttif. a Altre riserve (VII)

Durante l'esercizio ci sono state RINUNCE da parte dei soci per finanziamenti in/fruttiferi o altri crediti?

Dit - Il ministero ha confermato che la rinuncia a propri crediti (anche se di natura finanziaria) da parte dei soci non dà alcun beneficio Dit.

La riqualificazione di un finanziamento soci in versamento soci non è soggetta ad imposta di registro (né a comunicazione).

VALUTAZIONE AL COSTO - IMMOBILIZZAZIONI o DISPONIBILITÀ

Civile = l'ammontare della rinuncia si aggiunge al costo della partecipazione; possibilità di svalutazione.

Fiscale = l'ammontare della rinuncia, si aggiunge al costo della partecipazione in misura proporzionale ed è deducibile per la parte eccedente il patrimonio netto dopo la copertura (art. 61.5), con allocazione alla voce D 19 a (Svalutazione di partecipazioni). Valgono le seguenti osservazioni:

- 1) la rinuncia al credito incrementa il costo della partecipazione; a fronte delle perdite è possibile procedere alla svalutazione della partecipazione stessa in misura corrispondente.
- 2) è facoltà del contribuente portare a incremento del costo della partecipazione, o a costo d'esercizio, la parte della rinuncia che eccede il patrimonio netto della partecipata dopo la copertura della perdita.

VALUTAZIONE AL PATRIMONIALE

Civile = la rinuncia può incidere sul valore della partecipazione per l'incremento del patrimonio sociale.

Fiscale = vale quanto detto per la valutazione al costo.

AUMENTO GRATUITO DEL VALORE NOMINALE DI AZIONI O QUOTE

VALUTAZIONE AL COSTO - IMMOBILIZZAZIONI o DISPONIBILITÀ

Civile = la valutazione al costo di acquisto non subisce variazioni.

Fiscale = la valutazione al costo di acquisto non subisce variazioni.

VALUTAZIONE AL PATRIMONIALE

Civile = nessuna influenza in quanto il patrimonio non varia.

Fiscale = nessuna influenza in quanto il patrimonio non varia.

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI NUOVE AZIONI O QUOTE

VALUTAZIONE AL COSTO - IMMOBILIZZAZIONI o DISPONIBILITÀ

Civile = la valutazione al costo di acquisto non subisce variazioni; il costo stesso viene ripartito tra tutte le partecipazioni, diminuendone il valore unitario.

Fiscale = in caso di aumento di capitale il numero delle nuove azioni ricevute si aggiunge a quelle possedute diminuendo il costo unitario delle stesse. L'aumento gratuito di capitale non costituisce reddito.

VALUTAZIONE AL PATRIMONIALE

Civile = il valore della partecipazione aumenta in misura corrispondente all'aumento di capitale sociale, accantonando la differenza in una apposita riserva non distribuibile.

Fiscale = le eventuali plusvalenze rimangono in sospensione di imposta per la parte eccedente le minusvalenze già dedotte.

RIPARTO DI RISERVE - Art. 44.1

Il riparto di riserve o altri fondi costituiti con:

- soprapprezzi di emissione delle azioni o quote (attenzione alle norme antielusive);
 - interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote;
 - versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale;
 - saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
- non costituisce reddito, ma **riduce il costo fiscalmente riconosciuto** delle azioni o quote.

SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI ESTERE

Le svalutazioni e gli altri componenti negativi di reddito derivanti da partecipazioni in società collegate non residenti sono fiscalmente deducibili nei limiti della parte di utili distribuiti che eccede la quota non soggetta a tassazione.

Es.: utili percepiti 1.000 (tassati 400 ex art. 96/917; non tassati 600); svalutazione 800. La deducibilità è limitata a lit. 800 - 600 = lit. 200.

Il fine della disposizione è quello di evitare manovre elusive che si realizzano attraverso:

- distribuzione di utili parzialmente non tassati, che riducono il patrimonio nella partecipata estera;
- successiva svalutazione della partecipazione.

FINANZIAMENTI E VERSAMENTI SOCI - Artt. 43 / 55

Il Tribunale di Roma con sentenza dell'11.2.95 ha ribadito che la delibera assembleare di versamenti o finanziamenti vincola solo i soci che hanno espresso la loro adesione all'operazione e non anche gli altri.

Per **FINANZIAMENTO** si intende la concessione di somme con obbligo di restituzione, con o senza la corresponsione di un interesse; i finanziamenti vanno allocati nel passivo dello stato patrimoniale alla voce D4 «Debiti verso altri finanziatori».

L'art. 42.2/917 e l'art. 1815 c.c. stabiliscono la presunzione di onerosità dei capitali dati a mutuo. Tale presunzione non è assoluta ma relativa ed è quindi ammessa la prova contraria.

Per **vincere la presunzione** è necessaria l'indicazione scritta, scegliendo tra:

- atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- corrispondenza commerciale con spedizione in plico senza busta.

In ogni caso indicare la condizione di infruttuosità nella Nota integrativa.

Se i finanziamenti sono fruttiferi o anche solo presunti tali:

- gli interessi, se non sono indicate per iscritto le scadenze, si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo di imposta;
- la misura degli interessi, se non indicata per iscritto, si presume al tasso legale;
- sugli interessi la società dovrà operare la ritenuta, come per le obbligazioni e indicare percipienti ed importo nel 770 (la Cass. con Sent. n. 3155 del 4.4.96, ha escluso la ritenuta su interessi presunti);
- il socio dovrà operare nella propria dichiarazione dei redditi come per gli interessi obbligazionari;
- gli interessi attivi derivanti da finanziamenti tra società non sono redditi di capitale e non vanno assoggettati a ritenuta.

Spesso alla cessione delle partecipazioni non segue la cessione del finanziamento soci esistente (soggetta ad imposta di registro 0,50%) per cui rimane un finanziamento effettuato da un terzo. Attenzione alla presunzione di fruttuosità. In presenza di finanziamento soci, alla cessione delle partecipazioni occorre:

- rimborsare preventivamente il finanziamento di competenza del socio che cede l'intera sua partecipazione; oppure
- cedere il finanziamento al nuovo socio; oppure, far fare la rinuncia al finanziamento prima della cessione. Se il finanziamento rimane al vecchio socio, predisporre la documentazione che attesti l'improduttività di interessi del prestito.

I finanziamenti soci non influenzano il costo delle partecipazioni.

I finanziamenti non sono utili per beneficiare della Dit.

RACCOLTA DEL RISPARMIO: Con l'aggiornamento della Banca Italia n. 120 del 28.6.95, i finanziamenti soci non sono considerati raccolta del risparmio e possono quindi effettuarsi anche in assenza delle norme sotto indicate (Guida normativa del 3.9.96). Precedente interpretazione - Le istruzioni applicative emanate dalla Banca d'Italia il 3.3.94 (G.U. del 12.12.94 n. 289) confermano che le singole operazioni di finanziamento di uno o più soci effettuate a favore delle società con carattere non sistematico e tali da non configurare forme di raccolta del risparmio, sono escluse dalla disciplina introdotta dalla delibera del Comitato Interministeriale per il credito e risparmio del 3.3.94, la quale prevede che affinché il finanzia-

mento non sia considerato raccolta di risparmio tra il pubblico (quindi vietato), occorre che:

- a) la possibilità di finanziamento soci sia prevista nello statuto sociale;
- b) i soci che effettuano il finanziamento risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi;
- c) i soci che effettuano il finanziamento detengano una partecipazione di almeno il 2%.

La raccolta nell'ambito di gruppi di imprese (controllanti, controllate, collegate, consociate) è legittima.

Per le **società di persone** non è prevista alcuna norma.

Registrazione finanziamenti soci fruttiferi e infruttiferi:

- entro 20 giorni dalla delibera pagando l'imposta 3%, se il finanziamento risulta da scrittura privata registrata o autenticata o da verbale di assemblea (non tutti sono però convinti dell'obbligo di registrazione del verbale di assemblea);
- in caso d'uso, se l'atto è formato mediante corrispondenza.

Dit - La conversione di obbligazioni in azioni è investimento valido per usufruire della Dit dal momento della conversione (Teleconferenza Italia Oggi del 23.2.98). Per analogia, dovrebbe valere anche per la riqualificazione da finanziamento a versamento soci; il Min. Fin. non è però di questo avviso (V. Istruzioni al Mod. Unico). Occorrerà quindi operare la restituzione del finanziamento ed il versamento in conto capitale, evidenziando la ragione economica dell'operazione per non ricadere in un comportamento elusivo.

La società ha ricevuto Finanziamenti soci infruttiferi e/o fruttiferi?

Finanziamenti soci fruttifero o infruttifero sono contabilizzati tra i debiti di finanziamento (D 4)?

È stato precisato se sono infruttiferi o fruttiferi? In mancanza **si presumono fruttiferi.**

I finanziamenti sono scaturiti da delibera assembleare o da corrispondenza?

L'importo deliberato e/o versato corrisponde al contabilizzato?

Durante l'esercizio sono stati effettuati rimborsi ai soci?

Se «si» sono scaturiti da regolare delibera consiliare o assembleare?

Al pagamento degli interessi è stata operata e versata la ritenuta? Se gli interessi non sono stati pagati è stato contabilizzato il rateo?

Finanziamenti deliberati in assemblea: è stata versata l'imposta di registro del 3%, entro 20 giorni?

Durante l'esercizio sono state effettuate rinunce a finanziamenti soci?

Per **VERSAMENTO** in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale si intende l'acquisizione di somme a titolo definitivo, senza obbligo di restituzione (non ha senso parlare di fruttifero o infruttifero); i versamenti vanno allocati in patri-

monio netto alla voce VII «Altre riserve».

I versamenti soci non sono soggetti ai vincoli della legge bancaria e non sono soggetti a registrazione.

Si possono distinguere:

- versamenti in conto capitale, quando sono effettuati per incrementare il patrimonio ma non hanno ancora una destinazione specifica (spesso si fanno per coprire perdite in formazione);
- versamenti in conto aumento di capitale quando i soci versano le somme di rispettiva competenza prima che il tribunale si sia pronunciato sull'omologazione dell'aumento stesso;
- versamenti in conto futuro aumento di capitale quando la delibera assembleare dell'aumento è già prestabilita o di prossima statuizione.

La qualifica di Versamenti deve desumersi dal bilancio con l'appostazione a Patrimonio netto; altrimenti opera la presunzione che si tratti di capitali dati a mutuo, fruttiferi. Alla luce dell'art. 43 (.. si presumono dati a mutuo, a meno che dai bilanci allegati alle dichiarazioni ...) la Corte di Cassazione, con sentenza n. 11402 del 10.7.98, ha stabilito che per escludere la presunzione non è sufficiente la mera enunciazione da parte del socio della destinazione del versamento in conto capitale, ma è richiesta l'indicazione della destinazione stessa in bilancio.

68

Per i riflessi dei versamenti soci sul costo della partecipazione vedere il paragrafo: Valutazione delle partecipazioni - alcuni casi.

I versamenti sono utili per beneficiare della **Dit** solo se hanno apportato denaro fresco e dalla data dell'effettivo versamento

I versamenti derivanti da riqualificazione di un finanziamento soci non beneficiano della Dit.

La società ha ricevuto Versamenti in c/ capitale? aumento di capitale? futuro aumento di capitale?

I Versamento soci, di qualsiasi tipo, sono inseriti tra i c/ di capitale (A VII)?

I versamenti soci sono scaturiti da regolare delibera assembleare?

L'importo deliberato e/o versato corrisponde al contabilizzato?

Durante l'esercizio sono state effettuate restituzioni ai soci? Secondo costante giurisprudenza non si possono restituire i versamenti soci in c/ capitale se non sono rispettate le condizioni poste dall'art. 2445 c.c. (Riduzione per capitale esuberante).

Durante l'esercizio finanziamenti soci esistenti sono stati convertiti in tutto o in parte in versamenti soci? Si trattava di finanziamenti fruttiferi con conseguente incasso giuridico degli stessi (cm 27.5.94 n. 73/E)?

Registrazione: i versamento soci in c/ capitale o in c/ futuro aumento di capitale non sono soggetti a registrazione; sarà dovuta l'imposta fissa di registro quando verrà registrata l'assemblea straordinaria di aumento del capitale sociale. I versamenti a copertura di perdite scontano l'imposta fis-

sa alla registrazione del verbale di assemblea straordinaria.

INCASSO DIVIDENDI E UTILI

Artt. 14 / 44 / 56 / 96 / 96-bis e
2425 / 2432 / 2433 / 2433-bis

L'impresa possiede partecipazioni in:

- **Società di persone** - La sentenza della Corte Cass. a Sezioni Unite n. 5636 del 17.10.88, che dichiara l'illegittimità della partecipazione di società di capitali in società di persone, non fa venire meno l'obbligo di dichiarare gli utili di partecipazione, che vanno imputati **fiscalmente per competenza**.

Occorrerà procedere:

- a) con una variazione in aumento nell'anno di competenza;
- b) con una variazione in diminuzione nell'anno di riscossione.

- **Società di capitali** - i dividendi vanno imputati per competenza (anno di approvazione del rapporto) ai fini civilistici e **per cassa ai fini fiscali**. Se anno di delibera ed anno di riscossione non coincidono occorre procedere a rettifiche in meno ed in più sull'Unico/RF. Danno diritto al credito d'imposta. La Consob con comunicazione del 16.3.95 n. 95002194 ritiene possibile, quando la società è controllata, imputare i dividendi nel bilancio dell'anno di formazione purché il progetto di bilancio sia stato approvato dall'organo amministrativo della controllata. Es.: I dividendi deliberati nel 2001 relativi all'esercizio 2000 possono essere inseriti dalla controllante nel bilancio 2000.

Nel bilancio vanno iscritti nell'area C del c.e. e sono pertanto esclusi dalla base imponibile Irap.

Secondo il PC n. 25 il **credito d'imposta sui dividendi** deve essere contabilizzato a conto economico in aumento dei dividendi (voce C.15 di conto economico), avendo come contropartita di stato patrimoniale la voce Crediti verso erario (all'interno della voce C.II.5);

Credito d'imposta sui dividendi e Fondo imposte differite vanno compensati già in sede di chiusura dell'esercizio di competenza del dividendo.

.....
Passività per imposte differite a Credito di imposta sui dividendi 370

Qualora l'incasso dei dividendi abbia luogo in un esercizio successivo a quello della loro iscrizione in bilancio, nell'esercizio di iscrizione per competenza occorre anche rilevare gli effetti fiscali, calcolando le imposte differite (solo Irpeg), tenendo conto del relativo credito di imposta, che deve essere portato ad incremento del dividendo sebbene il credito verso l'erario non sia ancora sorto.

Il credito d'imposta contabilizzato origina una variazione in diminuzione sull'Unico/RF; partecipa poi alla formazione dell'imponibile e alla liquidazione dell'Irpeg attraverso la compilazione del quadro RN.

GUIDA AL BILANCIO

Es.: nell'esercizio d'iscrizione (dividendo lordo lit. 1.000, imposte correnti di competenza lit. 2.000), in data 31.12, vanno rilevate le imposte ed i seguenti effetti fiscali:

- le imposte differite, poiché la tassazione avviene col criterio di cassa;
- il credito d'imposta che spetta sui dividendi (per semplicità si fa riferimento ad un credito d'imposta pieno e concesso su tutto il dividendo per-cepito);

Imposte correnti	a	Debiti tributari	2.000
==/=	a	Dividendi	1.000
Credito verso partecipata			630
Credito d'imposta su dividendi			370
Imposte differite (1.000 x 37%)	a	Passività per imposte differite	370

Nell'esercizio successivo (di percezione del dividendo) verranno contabilizzati l'incasso del dividendo ed il pagamento delle imposte tenuto conto degli effetti fiscali di cui sopra:

Banca c/c	a	Credito verso partecipata	630
Fondo imposte differite	370	a	Credito d'imposta su dividendi
			370
Debiti tributari	a	Credito d'imposta su dividendi	2.000

INCASSO DIVIDENDI DISTRIBUITI DA SOCIETÀ NON RESIDENTE

La tassazione di dividendi incassati per partecipazioni in società non residenti è prevista negli artt. 96, 96-bis e 106-bis; il credito per imposte pagate all'estero non può superare le imposte dovute in Italia.

Analisi delle 3 diverse modalità da adottarsi, sempre nel rispetto delle convenzioni internazionali.

1) **Tassazione 100%** dell'importo dei dividendi. Si applica ai dividendi distribuiti da società:

- non UE residenti in paradisi fiscali (stabiliti con D.M. ex art. 76.7-bis);
- non UE, non controllate o collegate;
- UE con partecipazioni inferiore al 25% o detenute per periodi inferiori all'anno.

I dividendi concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare, al netto di eventuali spese e gli altri componenti negativi non ammessi in deduzione. A fronte delle imposte italiane sul dividendo (al lordo dell'eventuale ritenuta estera) proveniente dalla partecipata estera nasce un credito d'imposta (art. 15) pari alle imposte pagate all'estero ma del quale si può usufruire solo entro il limite massimo dell'Irpeg dovuta in Italia (sul dividendo estero). L'imposta sui dividendi $[(100 + 58,73) \times 37\%] = [100 \times 58,73\%]$ incrementa il Canestro A. Ex art. 15 la detrazione dell'imposta estera:

- spetta solo se e nella misura in cui il dividendo estero concorre a formare il reddito imponibile in Italia;

- incontra un limite massimo rappresentato dalla quota dell'imposta netta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo del contribuente al lordo delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in deduzione;

- deve essere richiesta, a pena di nullità, nel medesimo periodo d'imposta nel quale sono stati assoggettati a tassazione a titolo definitivo i dividendi di fonte estera.

2) **Tassazione del 40%** dell'importo dei dividendi (art. 96). Si applica ai dividendi distribuiti da:

- società collegate (ex art. 2359 c.c.) e controllate, sia Ue che extra - Ue.

Il *credito di imposta* per le imposte già pagate all'estero si determina in proporzione e di conseguenza verrà detratto dall'imposta Irpeg calcolata per il 40% del suo ammontare.

Per quel che concerne *l'incremento ai canestri*, il 40% del reddito incrementerà Canestro A per il 58,73% del suo ammontare mentre il 58,73% del 60% non tassato andrà ad incrementare Canestro B.

Se il dividendo viene iscritto in bilancio:

- nell'esercizio di incasso la società dovrà operare una variazione in diminuzione del 60% del dividendo;
- in un esercizio anteriore a quello di incasso la società opererà una variazione in diminuzione del 100% nell'esercizio di iscrizione ed una variazione in aumento del 40% nell'esercizio di incasso.

Deducibilità interessi passivi e spese generali art. 63.1 - Per il calcolo della quota deducibile di interessi passivi e spese generali in presenza di redditi esenti la quota di dividendi esteri si computa per intero sia al numeratore che al denominatore.

Ripporto delle perdite ex art. 102 - I dividendi non tassati non riducono le perdite riportabili nei 5 anni successivi.

Indeducibilità delle minusvalenze art. 96 - Quando la distribuzione dei dividendi crea minusvalenze prodotte da decrementi patrimoniali della partecipazione, tali minusvalenze non sono deducibili per l'importo imputabile alla parte di dividendo non imponibile.

L'abbattimento della base imponibile previsto dall'art. 96:

- a) è alternativo rispetto ad eventuali diverse soluzioni previste dai trattati contro le doppie imposizioni (es. esenzione dei dividendi ricevuti da società italiane che detengono almeno il 25% del capitale di società tedesche o brasiliane);
- b) può essere applicato anche fruendo del regime agevolato eventualmente previsto dal trattato sotto forma di abbattimento della ritenuta alla

fonte;

- c) riduce nella stessa percentuale il credito di imposta per cui spetterà per la sola parte dell'imposta estera proporzionalmente imputabile al 40% del dividendo.

N.B. In caso che per effetto di norme convenzionali i dividendi non concorrano a formare reddito imponibile per percentuali superiori a quelle previste dagli artt. 96 o 96bis (es. Brasile e Germania che prevedono la non tassabilità del 100% dei dividendi), la società ha comunque il diritto di imputare a Canestro B l'imposta figurativa (58,73% del 100% di tali dividendi). In tal modo la società non solo non pagherà in Italia imposte sul reddito ricevuto ma vedrà anche incrementato il suo credito d'imposta limitato.

3) **Tassazione del 5%** dell'importo dei dividendi (art. 96-bis, dividendi da società «figlie»). Si applica solo agli utili distribuiti da altre società Ue che rispettino la forma di società di capitali e che siano soggette ad una delle imposte previste (Irpeg) senza nessun regime agevolativo purché:

- la partecipazione non sia inferiore al 25%;
- sia detenuta ininterrottamente per almeno 1 anno (l'agevolazione spetta anche se il periodo annuale non è ancora completamente trascorso nel momento di presentazione della dichiarazione dei redditi; deve essere barrata apposita casella RB 94 sull'Unico).

Art. 96-bis.7: Se la società italiana è controllata direttamente o indirettamente da società **non UE** l'agevolazione si applica a condizione che dimostrino di non essere state costituite allo scopo esclusivo o principale di beneficiare del regime agevolato (tassazione del 5%).

Non sono agevolabili i dividendi distribuiti in sede di liquidazione, che però possono usufruire dell'abbattimento del 60% ex art. 96.

Il *credito di imposta* per le imposte già pagate all'estero si determina in proporzione e di conseguenza verrà detratto dall'imposta Irpeg calcolata per il 5% del suo ammontare.

L'imposta sul dividendo (maggiorato del credito di imposta) incrementa per 5% il Canestro A mentre il restante 95% non tassato incrementa il Canestro B.

Se il dividendo, che è soggetto a tassazione per cassa, viene iscritto in bilancio:

- nell'esercizio di incasso la società dovrà operare una variazione in diminuzione del 95% del dividendo;
- in un esercizio anteriore a quello di incasso la società opererà una variazione in diminuzione del 100% nell'esercizio di iscrizione ed una variazione in aumento del 5% nell'esercizio di incasso.

Deducibilità interessi passivi e spese generali ex art. 63.1 - Per il calcolo della quota deducibile di

interessi passivi e spese generali in presenza di redditi esenti la quota di dividendi esteri si computa per intero sia al numeratore che al denominatore.

Indeducibilità delle minusvalenze art. 96-bis.5 - Quando la distribuzione dei dividendi crea minusvalenze prodotte da decrementi patrimoniali della partecipazione, tali minusvalenze non sono deducibili per l'importo imputabile alla parte di dividendo non imponibile.

L. 342 - Effetto dal 2001

Art. 127-bis - Il reddito prodotto dalla partecipata estera localizzata in Paesi a fiscalità privilegiata, viene tassato in Italia, per trasparenza (Cfc).

Art. 96-bis.2-ter - Il nuovo comma prevede l'applicazione della tassazione agevolata madre figlia (tassabile solo il 5% dei dividendi) anche agli utili derivanti da società situate in Stati non UE, non aventi regime fiscale privilegiato (gli Stati saranno indicati da prossimi D.M.), anche quando la società italiana sia a sua volta controllata da soggetto extracomunitario. L'agevolazione è applicabile purché la partecipazione sia non inferiore al 25% e sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.

DISTRIBUZIONE DI DIVIDENDI

La società che distribuisce dividendi dovrà individuare i beneficiari e applicare, ex art. 27/600, le ritenute:

- a) persone fisiche titolari di partecipazioni non qualificate, che attestino tale qualifica - ritenuta di imposta del 12,50% (la regola è nessuna richiesta, nessuna ritenuta);
- b) persone fisiche titolari di partecipazioni non qualificate, che ne facciano richiesta o non attestino la loro qualifica - nessuna ritenuta (tassazione ordinaria sull'Unico);
- c) persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate - nessuna ritenuta (tassazione ordinaria sull'Unico);
- d) persone fisiche titolari di azioni di risparmio - ritenuta di imposta del 12,50%;
- e) imprenditori individuali, società di persone e di capitali, associazioni di professionisti, enti non commerciali - nessuna ritenuta;
- f) non residenti - ritenuta di imposta del 27%;
- g) non residenti, per le azioni di risparmio - ritenuta di imposta del 12,50%;
- h) soggetti esenti da Irpeg - ritenuta di imposta del 27% per le partecipazioni non qualificate, altrimenti tassazione ordinaria (per i dividendi non c'è l'esenzione).

Soppresso lo Schedario Generale dei Titoli Azionari, la funzione dei vecchi Rad è ora espletata dalla denuncia Mod. 770 sia per le Spa che per le Srl, la cm n. 123/E del 12.5.98 precisa che occorre comunicare:

- i soci che hanno percepito utili anche se la distribuzione è stata deliberata in anni precedenti;

- il nome dei soci, che hanno depositato azioni al fine di partecipare all'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio (solo Spa).

In caso di distribuzione di dividendi la società dovrà:

- **entro il 28 febbraio** di ciascun anno, rilasciare ai soci che hanno percepito dividendi, apposita certificazione che essi dovranno utilizzare per la propria dichiarazione dei redditi (nessuna certificazione deve essere fornita ai soci il cui dividendo è stato assoggettato a ritenuta d'imposta o ad imposta sostitutiva non esistendo per questi l'obbligo di dichiarazione).

Compilare i nuovi quadri previsti per il 770 ovvero il quadro SY relativo alle comunicazioni del vecchio Rad B, e il quadro SW relativo agli utili dei quali è stata deliberata la distribuzione.

Sul Mod. 770 e sulla certificazione degli utili pagati devono essere distintamente indicati:

- la quota di utili che attribuisce il credito d'imposta pieno;
- a quota di utili che attribuisce il credito d'imposta limitato;
- la quota di utili che non attribuisce il credito d'imposta.

Nessuna certificazione è dovuta per la distribuzione di riserve non formate con utili di cui all'art. 44.1 a meno che non si tratti dell'aumento di patrimonio derivante:

- da un conferimento in regime di piena neutralità di cui all'art. 4 del dlgs 358/97,
- da fusioni o scissioni con concambio cui corrisponde, nell'attivo, un disavanzo.

Se la delibera è contestuale all'approvazione del bilancio, dovrà **registrare** il verbale dell'assemblea entro 20 giorni, a tassa fissa, (rm n. 174/E del 22.11.2000).

UTILIZZO del credito di imposta - Il canestro A (contenente imposte effettivamente pagate o accertate) e il canestro B (relativo alle imposte virtuali calcolate su redditi che non hanno scontato piena tassazione) si riducono al momento della distribuzione degli utili da parte della società, di un importo pari al 58,73% del dividendo. Nella delibera di distribuzione la società dovrà indicare il tipo di credito di imposta attribuito (pieno o limitato), con facoltà di utilizzo misto dei canestri. Se la delibera nulla stabilisce, gli importi distribuiti ai soci riducono per primo il canestro A.

Non si può differenziare il credito d'imposta a seconda dei soci destinatari dei dividendi (es. residenti e non residenti, persone fisiche e imprese) assegnando ad alcuni il credito pieno e ad altri quello limitato.

- La società potrà scegliere:
- quale canestro ridurre;
 - a quale parte del dividendo (es. 60%) attribuire il credito di imposta pieno ed a quale attribuire il credito di imposta limitato (es. 40%).

Se i canestri sono sufficienti non è possibile distribuire utili senza decurtare i canestri, indipen-

dentemente dal fatto che i soci utilizzino o meno il credito di imposta.

Se i **canestri** sono **insufficienti**, la società **potrà:**

- a) non attribuire credito di imposta (per la parte scoperta);
- b) **attribuire** il credito incrementando il credito di imposta con un versamento integrativo ex art. 105-bis.

ATTRIBUZIONE DI CREDITO con canestri insufficienti (art. 105.3; cm n. 26/E del 22.1.98)

Distribuzione di utili di esercizio - L'integrazione sarà pari alla differenza tra:

- credito attribuito ai soci
- *meno* credito memorizzato per imposte liquidate o accertate entro la data di delibera di distribuzione
- *meno* imposta che verrà liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo cui gli utili si riferiscono (che sarà presentata successivamente alla data delle delibera).

Il versamento integrativo va effettuato entro il termine per il versamento del saldo dell'imposta liquidata nella dichiarazione dei redditi (es. delibera di distribuzione utili dell'esercizio 1999 in data 20.4.00, il versamento dell'integrazione si effettua entro il 20.5.00).

Distribuzione di riserve di utili - L'integrazione sarà pari alla differenza tra:

- credito attribuito ai soci
- *meno* credito memorizzato per imposte liquidate o accertate entro la data di delibera di distribuzione
- *meno* imposta che verrà liquidata per il periodo nel quale la distribuzione è deliberata (es.: delibera di distribuzione in data 21.2.00; si terrà conto anche dell'imposta liquidata nel 2001 per il 2000).

Il versamento integrativo va effettuato entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta relativa al periodo nel quale la delibera di distribuzione è stata adottata (es. delibera distribuzione di riserve in data 21.2.00; il versamento integrativo si effettua entro il saldo 2000, la cui dichiarazione va presentata nel 2001).

Distribuzione di riserve in sospensione d'imposta - L'integrazione sarà pari alla differenza tra:

- credito attribuito ai soci
- *meno* credito memorizzato per imposte liquidate o accertate entro la data di delibera di distribuzione
- *meno* imposta che verrà liquidata per il periodo nel quale la distribuzione è deliberata, tenendo quindi conto anche dell'imposta cui sono assoggettate le riserve in sospensione in caso di loro distribuzione (es.: delibera di distribuzione in data 21.2.00; si terrà conto anche dell'imposta liquidata nel 2001 per il 2000).

Il versamento integrativo va effettuato entro il

GUIDA AL BILANCIO

termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta relativa al periodo nel quale la delibera di distribuzione è stata adottata (es. delibera distribuzione di riserve in data 21.2.00; il versamento integrativo si effettua entro il saldo 2000, la cui dichiarazione va presentata nel 2001).

LIMITI alla distribuzione dei dividendi - La distribuzione di utili (non di riserve già appostate) deve avvenire (art. 2430) dopo aver accantonato:

- il 5% a riserva legale (finché essa non ha raggiunto il quinto del capitale sociale);
- la % prevista dallo statuto per la riserva statutaria, finché questa non ha raggiunto il limite previsto.

Non possono essere distribuiti utili:

1. Finché permangono in bilancio i costi di:
 - impianto e ampliamento;
 - ricerca e sviluppo;
 - pubblicità e propaganda;
 - manutenzioni e riparazioni straordinarie beni di terzi;
 - è consentito distribuire dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprirli.
2. Finché il capitale sociale rimane intaccato da perdite, a meno che non si sia proceduto a ridurlo in misura corrispondente (art. 2433).
3. Finché non sono ricostituite le Riserve in sospensione d'imposta utilizzate per la copertura di perdite.
4. Non possono inoltre essere distribuite le riserve:
 - da sovrapprezzo - finché la riserva legale non ha raggiunto il limite di cui all'art. 2430 (art. 2431);
 - indisponibili - costituite a fronte delle azioni proprie.

RIPARTO DI RISERVE - Art. 44.1 - Il riparto di riserve o altri fondi costituiti con:

- soprapprezzi di emissione delle azioni o quote;
- interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote;
- versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale;
- saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta;
- non costituisce utile per i percipienti, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote e non decremento i canestri.

L'eventuale supero delle somme ricevute rispetto al costo fiscalmente riconosciuto costituisce reddito.

Riparto da riduzione del capitale sociale - Art. 44.2 - Le somme o il valore normale dei beni attribuiti ai soci costituiscono reddito di capitale se in precedenza gli aumenti gratuiti sono stati effettuati non con riserve di capitale ma con riserve di utili, saldi di rivalutazione o con altre riserve in sospensione d'imposta.

Acconti su dividendi - La loro distribuzione è

ammessa solo per le società iscritte all'albo speciale il cui bilancio è soggetto per legge alla certificazione nei limiti e nell'osservanza dell'art. 2433-bis.

Esempio: utile da ripartire lit. 800.000.000; quota per la riserva legale 5%; quota riserva statutaria 10%; quota compenso amministratori: 15%; il residuo viene distribuito tra i soci ricordando che il Capitale sociale di lit. 2.000.000.000 è formato da 200 azioni di risparmio (che hanno diritto ad un dividendo minimo pari al 5% del VN e comunque maggiorato del 2% del VN rispetto alle azioni ordinarie) e da 1.800 azioni ordinarie del VN di lit. 1.000.000 ciascuna.

800.000.000 - 40.000.000 (5% di 800mln) - 76.000.000 (10% di 760mln) - 114.000.000 (15% di 800mln) = 570.000.000;

(quota azioni ordinarie x 1.800) + (quota a.r. x 200) = 570.000.000

maggiorazione azioni di risparmio: 2% di 1.000.000 = 20.000 x numero azioni risp. 200 = 4.000.000

dividendo azioni ordinarie: (570.000.000 - 4.000.000) : 2.000 = 283.000

dividendo azioni risparmio = 283.000 + 20.000 = 303.000

Rilevazione contabile:

Utile di esercizio		a ==/==	800.000.000
		a Riserva legale	40.000.000
		a Riserva statutaria	76.000.000
		a Ammin. c/ comp.	
		(D13-Altri debiti)	114.000.000
		a Azionisti di risparmio	
		c/dividendi	60.600.000
		a Azionisti ordinari	
		c/dividendi	509.400.000

PERDITE DI ESERCIZIO

Art. 2446 c.c. - Riduzione del capitale per perdite.

Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Naturalmente le perdite, prima di intaccare il capitale sociale, assorbono le riserve. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

Art. 2447 c.c. - Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale. Se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al disotto del minimo legale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del capitale o la trasformazione della società.

RIPORTO DELLE PERDITE - Art. 102

Il riporto delle perdite viene così disciplinato:

Perdite conseguite nei primi tre periodi di imposta - Possono essere computate in diminuzione dal reddito dei periodi di imposta successivi senza alcun limite di tempo (purché segnalato in apposito spazio del Mod. Unico) a decorrere dall'esercizio in corso alla data dell'8.11.97.

Perdite conseguite dopo i primi tre periodi - Potranno essere compensate entro il quinto periodo di imposta successivo. Tenere presente che in caso di esercizi inferiori all'anno (es. per liquidazione) ogni spezzone rappresenta un esercizio da conteggiare per il quinquennio.

Coesistenza di perdite dei primi tre periodi e di esercizi successivi - Sembra logico ritenere che le perdite vanno compensate a fifo.

Crediti e ritenute - L'ammontare delle perdite pregresse può essere computato in diminuzione in misura tale che l'imposta risulti compensata da eventuali crediti di imposta, ritenute di acconto o eccedenze del precedente periodo (Ris. 105/E del 6.7.00; art. 102.1). Ciò è utile per recuperare crediti di imposta limitati, erogazioni liberali a favore di partiti politici e associazioni sportive dilettantistiche, che non possono essere recuperati in diminuzione dal reddito di successivi esercizi.

LIMITI al riporto delle perdite - Il *riporto* delle perdite conseguite dopo i primi tre esercizi (art. 102.1-ter) **non è consentito** quando, *contemporaneamente*:

- la **maggioranza delle partecipazioni** aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga **trasferita** o comunque acquisita da terzi anche a titolo temporaneo e anche come usufrutto. Con cm 320/E del 1997 e 188/E del 1988 il Min. considera trasferimento della maggioranza delle partecipazioni anche la semplice integrazione delle partecipazioni già possedute (società che detiene il 49%, acquista il 2%). Se il trasferimento avviene con più atti che si succedono nel tempo occorre verificare se non si rientra nell'elusione ex art. 37-bis;
- venga **modificata l'attività principale** di fatto esercitata (occorre fare riferimento al fatturato) nei periodi di imposta in cui le perdite sono state realizzate. La modifica assume rilevanza se interviene nel periodo di imposta in corso alla data del trasferimento, nei **due** periodi precedenti e nei **due** successivi.

Deroghe alla limitazione - La limitazione del riporto delle perdite non si applica:

- a) alle cessioni di partecipazioni all'interno del gruppo, qualora le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla la società che riporta le perdite;
- b) alle cessioni di partecipazioni di società operative, che cioè:
 - nel biennio precedente (leggi due esercizi precedenti) a quello del trasferimento hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore a 10;
 - nel periodo precedente a quello del trasferimento dal c/e risultino superiori al 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori sia i «Ricavi delle vendite e prestazioni» nonché

«Salari e stipendi» e «Oneri sociali».

Società di comodo - Non sono riportabili le perdite delle c.d. società di comodo. Le perdite conseguite quando la società non era di comodo possono essere computate in diminuzione del reddito della società di comodo solo per la parte di reddito che eccede il minimo di legge. Se la società ritornasse operativa le perdite «ante società di comodo» sono utilizzabili entro i limiti temporali.

Trasformazione - Le perdite non sono utilizzabili nel caso di trasformazione da società di capitali soggetta ad Irpeg in società di persone e viceversa.

Fusione - Il riporto delle perdite è limitato (art. 123) al minore tra il patrimonio netto risultante dalla situazione patrimoniale ex art. 2502 e quello risultante dall'ultimo bilancio, diminuito dei versamenti o conferimenti effettuati dai soci negli ultimi 24 mesi (precedenti la data della situazione patrimoniale).

«Copertura» di utili accertati dal Fisco - È possibile l'utilizzo di perdite pregresse anche per la copertura di redditi accertati dal Fisco. (cm 188/E del 16.7.98; rm 10/1429 del 5.11.76).

CREDITO DI IMPOSTA E CANESTRI

Al **canestro A**, si imputano le imposte (esclusi interessi, soprattasse o pene pecuniarie):

- Irpeg liquidata sulla dichiarazione dei redditi (al netto di quella eventualmente calcolata su dividendi che beneficiano di credito di imposta limitato quando utilizzato).
- Liquidate a seguito di ravvedimento operoso (art. 9.8/600).
- Sostitutive (sulle operazioni straordinarie) applicate entro la delibera di distribuzione.
- Versamenti integrativi art. 105-bis = maggior credito attribuito rispetto disponibilità canestri.
- 5,625% della franchigia non utilizzata relativa alla dichiarazione 760/98 del 1997 (per 10 anni).
- 11% delle riserve assoggettate a imposta sostitutiva art. 22 dl 41 per l'importo non distribuito entro il 98.
- La maggior imposta liquidata per effetto della rideterminazione del reddito a seguito della perdita dell'agevolazione Visco per cessione di beni o riduzione del patrimonio (contestuale decremento del can. B).
- Se riferite a periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.96 si imputano inoltre le seguenti imposte pagate (sempre esclusi interessi, soprattasse o pene pecuniarie):
- Ex art. 36-bis e iscritte in ruoli non più impugnabili (dalla scadenza del termine).
- Derivanti da accertamenti divenuti definitivi (dalla scadenza del termine).
- Da accertamento con adesione (dal pagamento unica o prima rata).
- Da conciliazione giudiziale (dal pagamento unica o prima rata).

Al **canestro B**, si imputano:

- Irpeg liquidata sull'Unico per la parte calcolata su dividendi assoggettati a credito d'imposta limitato.
- Irpeg figurativa sugli utili compensati da perdite ante esercizio 1997 (nessun canestro per le perdite conseguite nell'esercizio 1997 e successivi).
- 58,73% del 60% dei dividendi di società estere.
- 58,73% del 95% dei dividendi madre/figlia società residenti UE.
- 58,73% del 27,03% della plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva del 27%.
- 58,73% del 48,65% della plusvalenza assoggettata ad imposta sostitutiva del 19%.
- 28,57% del reddito soggetto a Dit e ad agevolazione Visco (58,73% di 48,65%).
- 47,62% del reddito Dit, per le società che chiedono quotazione in borsa (58,73% di 81,08%).
- 58,73% del 50% del reddito prodotto nel Mezzogiorno.
- 58,73% del credito imposta figurativo sui redditi prodotti all'estero.
- Crediti d'imposta per redditi esteri con convenzioni per evitare la doppia tassazione.

Se l'utile civile dell'esercizio è inferiore ai proventi indicati nei righe precedenti si imputa a canestro B il 58,73% dell'utile dell'esercizio (E 26 c.e. / A IX P.N.); zero, se il bilancio evidenzia una perdita.

74

L'**incremento del canestro B** deve essere contenuto entro il **limite massimo** dell'utile che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi che non concorrono a formare il reddito per agevolazioni trasferibili in capo ai soci.

Periodo - Per l'imputazione ai canestri si considerano le operazioni effettuate dalla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente alla data in cui viene presentata la dichiarazione in esame.

CREDITO DI IMPOSTA PIENO

Canestro A

Deriva da imposte effettivamente assolate dalla società. È pari al 58,73% degli utili distribuiti e può essere:

- utilizzato per ridurre le imposte da pagare;
- riportato a nuovo, nel caso in cui dia luogo ad eccedenza rispetto alle imposte;
- chiesto a rimborso, sempre in caso di eccedenza.

CREDITO DI IMPOSTA LIMITATO

Canestro B

Deriva da agevolazioni riconosciute alla società, da trasferire ai soci. È pari al 58,73% degli utili distribuiti e può essere utilizzato per ridurre le imposte da pagare, ma solo quelle derivanti dal dividendo;

L'importo utilizzabile, in presenza di perdite pregresse, cioè la quota di imposta netta riferibile al dividendo con credito di imposta limitato, si determina con il rapporto

$$\frac{\text{(Dividendo con credito limitato + Credito limitato)}}{\text{diviso}}$$

(Reddito complessivo + Credito limitato e non) - perdite pregresse

Es. 1

Dividendo 100 Credito limitato 58
 $(100 + 58) / (300 + 58 - 30) = 0,48$
 Reddito complessivo (con dividendo) 300
 Credito limitato utilizzabile: $121 \times 0,48 = 58$
 Perdite pregresse **30**
 Imposta da pagare: $121 - 58 = 63$
 Reddito imponibile 328 $(300 + 58 - 30)$
 Se non ci fosse stato il dividendo:
 Imposta netta 121 $(328 \times 37\%)$
 $(200 - 30) \times 37\% = 63$

Es. 2

Come 1 ma Perdite pregresse **80**
 $(100 + 58) / (300 + 58 - 80) = 0,57$
 Reddito imponibile 278 $(300 + 58 - 80)$
 Credito limitato utilizzabile: $103 \times 0,56 = 58$
 Imposta netta 103
 Imposta da pagare: $103 - 58 = 45$
 Senza il dividendo: **45**

Es. 3

Come 1 ma Perdite pregresse **100**
 $(100 + 58) / (300 + 58 - 100) = 0,61$
 Reddito imponibile 258 $(300 + 58 - 100)$
 Credito limitato utilizzabile: $95 \times 0,61 = 58$
 Imposta netta 95
 Imposta da pagare: $95 - 58 = 37$
 Senza il dividendo: **37**

Es. 4

Come 1 ma Perdite pregresse **200**
 $(100 + 58) / (300 + 58 - 200) = 1$
 Reddito imponibile 158 $(300 + 58 - 200)$
 Credito limitato utilizzabile: $58 \times 1 = 58$
 Imposta netta 58
 Imposta da pagare: $58 - 58 = 0$
 Senza il dividendo: **0**

Es. 5

Come 1 ma Perdite pregresse 240
 $(100 + 58) / (300 + 58 - 240) = 1,34$
 Reddito imponibile 118 $(300 + 58 - 240)$
 Credito limitato utilizzabile: $44 \times 1,34 = 58$
 Imposta netta 44
 Imposta da pagare: $44 - 58 = 0$ (a)
 Senza il dividendo: 0 ma (b)

(a) si perdono 14 di credito limitato in quanto non riportabile

(b) sarebbero rimaste perdite pregresse non utilizzate per 40

Conviene quindi riportare perdite pregresse per 200. In conclusione le perdite pregresse non devono essere utilizzate per coprire dividendo da credito di imposta limitato. Da notare che 14 è il 37% di 40.

Il credito d'imposta limitato deve essere **utilizzato prima:**

- dei crediti d'imposta ordinari,
- delle ritenute alla fonte a titolo d'acconto,
- degli acconti versati,

- delle eccedenze di imposta del precedente periodo.

L'eccedenza non utilizzata del credito di imposta limitato **non può**:

- essere chiesta a rimborso;
- essere riportata a nuovo;
- essere compensata con imposte dovute su altri redditi.

Il contribuente ha facoltà di non utilizzare il credito di imposta limitato, cioè di non comprenderlo nel reddito né detrarlo dall'imposta.

DECREMENTO dei canestri - I canestri A e B si decrementano nella misura del 58,73% (fino a concorrenza dell'ammontare di canestri stessi) delle somme distribuite da utili o da riserve (che non siano di capitale) e da riduzioni di capitale, per la parte che si riferisce a precedenti aumenti gratuiti effettuati con l'utilizzo di riserve di utili o in sospensione di imposta.

Il canestro A va decrementato delle eventuali imposte rimborsate dall'amministrazione finanziaria quando le stesse sono state precedentemente portate ad incremento.

Il canestro B va ridotto dell'imposta virtuale precedentemente imputata per la fruizione della agevolazione Visco, se, nei due anni successivi, si deve rideterminare il reddito a seguito della perdita dell'agevolazione stessa causata da cessione dei beni o riduzione del patrimonio (contestuale incremento del canestro A).

L. 342 - Riduzione progressiva dell'Irpeg e del credito d'imposta - 2001, Irpeg 36%, c.i. 58,73% - 2002, Irpeg 36%, c.i. 56,25% - 2003, Irpeg 35%, c.i. 56,25% - 2004, Irpeg 36%, c.i. 53,85%.

Accredito al canestro B: per 2001 e 2002 si applica il 56,25%; dal 2003 il 53,85%.

Cambiano anche le % al canestro B per Dit, Visco e partecipazioni soggette ad imposta sostitutiva.

ATTENZIONE ALLE IMPOSTE - Un semplice conteggio servirà a farci cogliere l'effettiva incidenza.

Riserva disponibile lit. 700.000.000 (riserva di utili o utile d'esercizio al netto delle imposte)

Canestro A disponibile lit. 411.110.000 (58,73% di lit. 700.000.000)

La società delibera la distribuzione della riserva di lit. 700.000.000.

Ipotizzando che tutto l'importo vada al 46% (aliquota massima) nella dichiarazione dei redditi si avrà:

- $L. 700.000.000 + 411.110.000 = L. 1.111.110.000$
 $\times 46\% = L. 511.110.000$
- $L. 511.110.000 - 411.110.000 = L. 100.000.000$ imposta
- Incidenza dell'imposta sul reddito effettivo di L. 700.000.000 = 14,30%.

E non $46\% - 37\% = 9\%$ come si è indotti a ritenere da un semplice calcolo differenziale.

RISERVE

RISERVE IMPUTATE AD AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

C.c. - Ex art 2442, tutte le riserve di utili o di capitale possono essere utilizzate per incrementare il capitale sociale; ci sono dubbi solo per la riserva legale.

Iidd - L'utilizzo delle riserve per l'aumento del capitale sociale non genera tassazione. Nel quadro RS del mod. Unico occorre dare dettaglio della composizione del capitale sociale. L'utilizzo di alcune riserve comporta delle presunzioni in caso di successiva riduzione per esuberanza.

RISERVE DESTINATE A COPERTURA DELLE PERDITE

C.c. - Per la copertura delle perdite si dovrà seguire l'ordine inverso di vincolo in modo che la riserva legale è l'ultima ad essere intaccata.

Iidd - L'utilizzo delle riserve per la copertura di perdite non genera tassazione. Alcune dovranno però essere ricostituite prima di distribuire utili.

RISERVE E LORO DISTRIBUZIONE AI SOCI

C.c. - La legge dispone in ordine alla distribuità o meno di alcune riserve; in ogni caso la disomogeneità obbliga a verificare le singole norme.

Iidd - Le norme fiscali distinguono in particolare in base alla tassabilità o meno delle riserve distribuite; anche qui occorre verificare le singole leggi.

Riserve distribuibili senza alcuna imposta.

Soci: non costituiscono utile per i percipienti; riducono il costo fiscalmente riconosciuto di azioni o quote. L'eventuale supero delle somme ricevute rispetto al costo fiscalmente riconosciuto costituisce reddito.

Società: non decrementano i canestri.

Versamenti soci in conto capitale (1)

Versamenti soci a fondo perduto (1)

(1) Possono essere distribuiti ai soci solo nel rispetto dell'art. 2445 c.c. (riduzione capitale esuberante).

Riserva per sottoscrizioni di capitale in corso (2)

Versamenti soci in conto futuro aumento di capitale (2)

(2) Possono essere restituite ai soci se non si procede all'aumento del capitale sociale.

Riserva da riduzione del capitale sociale

Accoglie la differenza tra riduzione del capitale e la perdita coperta o la parte di riduzione del capitale esuberante non distribuita ai soci. Se il capitale era stato precedentemente aumentato con utilizzo di riserve di utili, di rivalutazione o in sospensione, occorrerà ricostituire preliminarmente le stesse.

Riserva da sovrapprezzo azioni (3)

Riserva da conversione di obbligazioni (3)

(3) La riserva da sovrapprezzo non può essere distribuita, fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite di 1/5 del capitale sociale. Può essere imputata ad aumento del capitale sociale senza obbligo di darne annualmente conto. Il valore delle azioni gratuite di nuova emissione o l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote non costituiscono utile per il socio beneficiario. La destinazione a copertura delle perdite è libera.

La distribuzione del sovrapprezzo consente talvolta di attuare delle **manovre elusive**, puntualmente indicate nella cm 8/9/058 del 16.03.84 (riferita a riserve soggette a maggiorazione di conguaglio e quindi in gran parte superate dalla normativa vigente).

Società che incassa - Il legislatore fiscale individua due casi:

- 1) il sovrapprezzo è una vera distribuzione della riserva e quindi un rimborso di capitale che va a ridurre il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (art. 44.1);
- 2) il sovrapprezzo è un «dividendo mascherato» avendo la società distributrice attuato una manovra elusiva; deve essere imputato a reddito.

Riserva da avanzo di fusione (da concambio)

Trattasi di una riserva di capitale, che può derivare da una differenza positiva tra valore contabile dei patrimoni netti delle società fuse o incorporate ed il valore nominale delle azioni di nuova emissione, o da una sopravvalutazione delle attività o da una sottovalutazione delle passività.

Tale riserva risulta condizionata dalla ricostituzione obbligatoria delle riserve in sospensione di imposta o da quella facoltativa delle riserve tassabili in caso di distribuzione (art. 123.4).

Riserva da avanzo di fusione (da annullamento)

L'avanzo, che è determinato dal maggior valore contabile del patrimonio netto della società incorporata rispetto al valore contabile della partecipazione annullata, può dipendere dall'acquisto delle partecipazioni ad un prezzo vantaggioso (incerta la sua collocazione) o dalla presenza di un disavviamento nel patrimonio della incorporata (riserva di capitale).

Tale riserva risulta condizionata dalla ricostituzione obbligatoria delle riserve in sospensione di imposta o da quella facoltativa delle riserve tassabili in caso di distribuzione (art. 123.4).

Riserve di trasformazione da società di persone

Per essere liberamente distribuibili senza imposizione devono essere distintamente indicate nel bilancio delle società di capitali.

Riserve da conferimento agevolato ex D.L. 358/97 art. 4.1

Gli eventuali maggiori valori iscritti in contabilità dalla conferente o dalla conferitaria non costituiscono costo fiscalmente riconosciuto. Liberamente distribuibili (rm n. 82/E del 6.6.00)

Riserve soggette all'ordinaria tassazione in capo al percipiente

Riserva legale

Può essere utilizzata unicamente per copertura di perdite; è dubbio il suo utilizzo per aumento del capitale sociale. La parte che eccede 1/5 del capitale sociale è utilizzabile come la riserva straordinaria.

Riserva statutaria

Lo statuto può prevedere la creazione di una riserva statutaria con destinazione:

- generica - utilizzabile per distribuzione dividendi, aumento gratuito di capitale, copertura perdite;
- specifica - quali Riserva per rinnovo impianti, Riserva per conguaglio o stabilizzazione dividendi, Riserva per copertura rischi, ecc.

Poiché il codice non prevede la distinta indicazione delle riserve statutarie, occorrerà darne dettaglio nella nota integrativa.

Per disporre di una riserva vincolata ad una specifica destinazione, occorre una delibera dell'assemblea straordinaria. L'eccezione rispetto alle previsioni dello statuto è liberamente utilizzabile.

Riserva per rinnovo impianti e macchinari

All'acquisto degli impianti o macchinari la riserva non subirà alcuna movimentazione (es. saranno contabilizzati Macchinari e impianti, Fornitori ed Erario c/ Iva) ma l'importo pari al bene acquistato potrà essere trasferito ad una riserva di utili disponibile per la distribuzione ai soci.

Riserva per stabilizzazione dividendi

Formata da utili accantonati per poter garantire, liquidità permettendo, un dividendo costante.

Riserva straordinaria

Formata da utili in attesa di distribuzione o altra destinazione.

Riserva da deroghe ex art. 2423 c.c.

Distribuibile solo in misura pari agli importi recuperati tramite l'ammortamento o il realizzo.

Riserva da condono ex art. 15.10 D.L. 429/82 conv. L. 516/82 (1)

Riserva da condono ex L. 413/91 art. 33.8 (1)

Riserva da condono ex L. 413/91 art. 33.10 (1)

- (1) Trattasi di riserve che dovrebbero essere state liberate con l'introduzione dei canestri e quindi soggette ad ordinaria tassazione.

Riserve in sospensione di imposta

In caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito della società attraverso una variazione in aumento. Alcune leggi prevedono che all'incremento del reddito partecipi anche l'imposta sostitutiva pagata a suo tempo (es. imposta sostitutiva 16% per la Riserva da rivalutazione ex art. 26 L. 413/91).

Se sono utilizzate per la copertura di perdite devono essere ricostituite e non si potranno distribuire dividendi fino alla loro ricostituzione.

Riserve per sopravvenienze attive ex artt.

55/597 e 55/917 (1)

Riserve per contributi e liberalità ex art. 55/917 (1)

Riserva maggior detrazione Iva 6% (1)

(1) Concorrono a formare il reddito della società nell'esercizio in cui siano utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite (art. 14.5 L. 537/93).

Riserva di rivalutazione monetaria L. 74/52

(2)

Riserva di rivalutazione monetaria L. 576/75 (2)

Riserva di rivalutazione monetaria L. 72/83

(2)

Riserva da rivalutazione ex L. 408/90 (2)

Riserva da rivalutazione ex L. 413/91 (2)

Riserva da rivalutazione ex L. 342/00 (2)

(2) Concorrono a formare il reddito della società nell'esercizio in cui sono utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite o dall'aumento di capitale sociale. Se utilizzate per coprire perdite la società potrà poi distribuire utili solo se la riserva è ricostituita. Se imputate a capitale sociale occorre darne notizia nell'Unico RS. Le riduzioni del capitale esuberante successive all'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione (tutte, ex L. 408/90 art. 4) hanno per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte di capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

Le riserve di rivalutazione sono distribuibili solo osservando la procedura di cui all'art. 2445.3.4 c.c.

L. 408/90 art. 4 / L. 413/91 art. 25 / L. 342/00 - In caso di distribuzione il reddito da imputare alla società ed ai soci è aumentato dell'imposta sostitutiva. Ai soci viene attribuito un credito di imposta pari all'imposta sostitutiva a suo tempo pagata. L'imposta sostitutiva da considerare è: per la 408 art. 3, 16% per i beni non ammortizzabili, 20% per i beni ammortizzabili; per la 413/91 art. 25: 16%; per la 212/90, 15% per i beni non ammortizzabili e 19% per quelli ammortizzabili. Nell'ipotesi in cui l'imposta sostitutiva sia stata calcolata con riferimento ad entrambe le aliquote l'importo della maggiorazione va calcolato mediante una media ponderata (cm n. 207/E del 16.11.00).

La distribuzione ai soci di una **società di persone** della riserva di rivalutazione monetaria non costituisce reddito tassabile né per la società né per i soci.

Riserva da condono ex L. 413/91 art. 33.7

Concorre a formare il reddito della società se distribuita ai soci.

Riserva da condono ex L. 413/91 art. 33.9

Concorre a formare il reddito della società qualunque sia l'utilizzo.

Riserva da conferimento agevolato ex L. 904/77

Concorre a formare il reddito della società se distribuita ai soci.

Riserve per ammortamenti anticipati

Concorre a formare il reddito della società se distribuita ai soci. Le quote di ammortamento civilistico imputate a conto economico dopo il termine

dell'ammortamento fiscale sono indeducibili e liberano in pari ammontare a riserva ammortamenti anticipati; si avranno così due riserve per ammortamenti anticipati, una in sospensione di imposta che mano a man diminuisce e l'altra liberamente distribuibile. Per semplicità è forse opportuno trasferire quest'ultima alla normale riserva straordinaria.

Riserva contributi in conto capitale

Quando il contributo è destinato ad integrare il patrimonio. Concorre a formare il reddito della società se distribuita ai soci, salvo diversa previsione legislativa.

Riserve con tassazione diversificata

Riserva da riduzione del capitale sociale

Dipende dalla precedente formazione del capitale sociale.

Riserva da conversione in euro

Vedi P.C. n. 27.

Riserva per azioni proprie in portafoglio

La società può acquistare azioni proprie entro i limiti delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A fronte del valore delle azioni iscritto in attivo deve essere iscritta una riserva indisponibile utilizzando le riserve disponibili e gli utili; può avere quindi natura mista a seconda delle riserve che sono state vincolate.

Se le azioni vengono annullate ed il valore di bilancio delle azioni stesse è:

- = al valore nominale - si riduce in pari misura il capitale e la riserva diviene disponibile;
- > al valore nominale - oltre alla riduzione del capitale occorre ridurre una riserva disponibile, dopo aver liberato la riserva indisponibile;
- < al valore nominale - dopo la riduzione del capitale si genera una riserva disponibile, oltre a quella conseguente alla liberazione della riserva azioni proprie indisponibile.

Se le azioni vengono vendute, si potrà generare un componente positivo o negativo di reddito (c.e. gruppo C); la riserva viene liberata.

In ogni caso di liberazione della riserva si ricostituiranno le riserve che erano state vincolate.

Riserva per acquisto azioni proprie

Costituita in previsione dell'acquisto delle azioni proprie, per il periodo che intercorre tra la delibera assembleare e l'effettivo acquisto.

Riserva per azioni della società controllante

Vale quanto detto per la Riserva azioni proprie in portafoglio. In bilancio può essere collocata tra le *Altre riserve* o come voce distinta di *Riserva per azioni proprie in portafoglio*.

Riserva da rivalutazione delle partecipazioni (art. 2426.1 n. 4)

Non distribuibile; deriva dalla applicazione del metodo del patrimonio netto.

Riserva da deroga ex art. 2423.4

Non distribuibile; la deroga deve essere motivata in n.i. Può essere distribuita in corrispondenza dei valori recuperati (es. quote annue di ammor-

GUIDA AL BILANCIO

tamento, se la deroga riguardava un bene ammortizzabile).

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI Artt. 62 / 95

La società **paga** partecipazioni agli utili:

- ad amministratori? deducibili per cassa;
- a dipendenti? deducibili per competenza;
- ad associati in partecipazione? deducibili per competenza;
- a soci promotori e/o fondatori? deducibili per competenza.

Le partecipazioni agli utili non vanno imputate al c.e.; il percipiente non ha diritto al credito di imposta.

Controllare se in bilancio sono esposti debiti per partecipazioni agli utili (specie per gli amministratori) non ancora pagati; verificarne la prescrizione.

Nella associazione in partecipazione affinché l'associante possa portare in diminuzione dal proprio reddito le quote spettanti agli associati, il contratto di associazione deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata registrata (occorre la data certa).

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

78

I redditi derivanti da associazione in partecipazione sono considerati redditi di capitale quando l'apporto è anche di denaro e redditi da lavoro autonomo quando l'apporto è costituito esclusivamente da lavoro.

Sui compensi spettanti all'associato, calcolati come previsto da contratto sull'intero utile sociale o su una o più singole operazioni, grava una ritenuta del 20% a titolo d'acconto (cod. 1041), se reddito da lavoro autonomo. Se invece trattasi di reddito di capitale, la ritenuta sarà:

- 0% se l'associato è residente ed esercita attività d'impresa;
- 12,5% a titolo d'acconto per redditi pagati a residenti non esercenti attività d'impresa (cod. 1030);
- 12,5% a titolo definitivo se pagati a non residenti (cod. 1030);
- 27% a titolo definitivo se pagati a soggetti con sede in Stati a regime privilegiato (cod. 1030).

Le ritenute vanno versate entro il 16 del mese successivo al pagamento.

Scritture per l'associante (contratto di solo lavoro):

A fine esercizio o al termine dell'operazione per cui è sorto il contratto di associazione:

Associato c/ competenze a Debiti v/ associato 10.000.000
rilevato a fine esercizio quota di reddito da imputare all'associato per utili conseguiti cantiere «X»

Al momento del pagamento delle sue competenze all'associato:

Debiti v/ associato a ==/= 10.000.000

pagamento dell'associato per l'operazione di cui al contratto X
a Erario c/ ritenute 2.000.000
a Banca c/c 8.000.000

Entro il 16 del mese successivo al pagamento:

Erario c/ ritenute a Banca c/c 2.000.000
Versata ritenuta acconto cod. 1041 su contratto associazione in partecipazione di solo lavoro

Scritture per l'associante (contratto per apporto di solo denaro da altra società italiana):

A fine esercizio o al termine dell'operazione per cui è sorto il contratto di associazione:

Associato c/ competenze a Debiti v/ associato 10.000.000
rilevato a fine esercizio quota di reddito da imputare all'associato per utili conseguiti cantiere «X»

Al momento del pagamento delle sue competenze all'associato:

Debiti v/ associato a Banca c/c 10.000.000
pagamento dell'associato per l'operazione di cui al contratto di associazione in partecipazione

Scritture per l'associato:

A fine esercizio o al termine dell'operazione per cui è sorto il contratto di associazione:

Crediti v/ associante a Ricavi da associazione in partecipazione 10.000.000
rilevato a fine esercizio quota di reddito spettante per utili conseguiti cantiere «X»

Al momento dell'incasso delle competenze:

Banca c/c a Crediti v/ associante 10.000.000
incasso di quanto dovuto per l'operazione di cui al contratto di associazione in partecipazione

Irap - La deduzione del costo derivante dall'associazione è consentita ai fini Irap solo per la parte relativa all'apporto in denaro.

LEASING PER L'UTILIZZATORE Art. 67

I contratti di leasing si distinguono in:

leasing finanziario - caratterizzato dalla presenza di tre soggetti, il produttore del bene, la società di leasing che lo acquista per concederlo e l'utilizzatore;

leasing operativo - quando è la stessa impresa produttrice a concedere il bene in leasing.

Aspetti fiscali - La deduzione dei canoni di leasing è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento (senza tener conto della possibilità di ammortamenti anticipati o accelerati: rm 183/E del 4.12.00) per i beni mobili ed a 8 anni per gli immobili.

La durata del contratto si misura a partire dalla data di consegna del bene e fino alla data prevista per il riscatto (D.M. 19/04/83). Se la durata è inferiore il leasing deve essere fiscalmente trattato co-

me un mutuo: i canoni di leasing sono indeducibili, il costo del bene va ammortizzato (le quote capitale vanno capitalizzate). *Attenzione quindi alle durate minime!!!*

I canoni diventano deducibili dal reddito con l'inizio dell'utilizzazione del bene. Es.: leasing con durata dal 1.3.00 - al 28.2.08; inizio utilizzo 1.9.00. La deducibilità fiscale inizia dall'1.9.00 e le rate pagate prima vanno suddivise per la durata residua.

Nei contratti relativi ad immobili in costruzione occorre particolare attenzione sia per la durata degli 8 anni sia per il periodo di inizio della deduzione.

In presenza di Iva detraibile i costi vanno considerati al lordo dell'Iva stessa.

Per determinare la quota di canoni annualmente deducibili predisporre un prospetto per ogni contratto:

durata del contratto : dal _____ al _____ = mesi _____	
durata fiscale del contratto (se diversa dalla precedente): dal _____ al _____ = mesi _____	
Calcolo del canone annuale fiscalmente deducibile	
canone iniziale (acconto, maxicanone, ...)	L. _____
canoni tra inizio contratto ed inizio utilizzo	L. _____
spese contrattuali	L. _____
canoni successivi L. _____ x n. _____ =	L. _____
costo totale leasing	L. _____
: n. _____ mesi durata = costo fiscale mensile	L. _____

I canoni di locazione finanziaria:

- a) sono deducibili al 50% se relativi a beni ad utilizzo promiscuo (es. cellulari, auto a deducibilità parziale con costo di acquisto da parte della società di leasing \leq a 35 milioni, Iva compresa);
- b) per le auto a deducibilità parziale con costo di acquisto da parte della società di leasing $>$ a 35 milioni, Iva compresa, sono deducibili in base al rapporto (35 mil. / valore contrattuale) x 50%;
- c) sono deducibili al 100% per gli altri beni.

In presenza di contratti di leasing a tasso variabile o di ricontrattazione delle condizioni iniziali occorrerà, in sede di chiusura di esercizio, ricalcolare le competenze per una corretta contabilizzazione di ratei o risconti. In particolare, in caso di leasing indicizzato, si consiglia di calcolare la quota di competenza al netto dell'indicizzazione (vedi esempio a fine paragrafo). Talvolta è la stessa società di leasing che fattura a parte la quota relativa all'indicizzazione. Tali interessi derivanti dall'indicizzazione vanno sempre imputati per competenza.

Riscatto anticipato - È ammesso il riscatto anticipato; restano validamente detratti i canoni di leasing anteriori al riscatto, sempre che la durata originaria fosse pattuita nel rispetto dei termini di legge (rm 183/E del 4.12.00). L'importo di riscatto diventa costo ammortizzabile.

Cessione del contratto di leasing - La durata minima del contratto di cui all'art. 67.8 è rispettata (per cedente e cessionario) anche in caso di cessione del contratto purché la durata stessa fosse prevista nel contratto originario (Risp. parl. n. 5-01465 del

21.10.93).

Il corrispettivo della cessione è soggetto ad **Iva**, con aliquota ordinaria, anche se riguarda beni per i quali l'Iva non è detraibile (es. autovetture) o beni ad aliquota agevolata.

In caso di cessione di contratto di leasing di autovettura la sopravvenienza attiva si determina senza tener conto della parziale deducibilità, creando contrasto con la plusvalenza che scaturirebbe dalla vendita del mezzo.

Il **cessionario** potrà, ai fini fiscali, dedurre il costo dell'acquisizione ripartendolo in base alla residua durata del contratto. È comunque ammissibile contabilizzare il prezzo pagato all'attivo del proprio patrimonio quale prezzo anticipato per il futuro riscatto del bene. Al riscatto, aumenterà tale costo del prezzo di riscatto e inizierà l'ammortamento.

Ci sono però in merito interpretazioni difformi in quanto l'acquisizione di contratti di leasing in un momento vicino al riscatto può dar luogo a fenomeni distortivi di una corretta contabilizzazione dei costi di competenza. Si pensi all'acquisto a pochi mesi dalla scadenza di un contratto di leasing immobiliare.

Per una corretta contabilizzazione (spalmare il costo in base alle rate residue o ammortizzarlo insieme al prezzo di riscatto) occorre quindi fare riferimento alla sostanza dell'operazione posta in atto.

Per il **cedente** il valore normale del bene, diminuito dei canoni di locazione ancora da corrispondere e del prezzo di riscatto, costituirà una sopravvenienza attiva ex art. 55 (anche nel caso in cui la cessione venga effettuata ad un valore inferiore a quello normale). Il Min. Fin. con la circolare 108/E del 3.5.96 ha ritenuto che i valori dei canoni e del riscatto debbano essere attualizzati alla data della cessione.

Norma di comportamento n. 141 A.D.C.

Il corrispettivo di acquisto di un contratto di leasing deve essere scomposto, ai fini tributari, nella parte finalizzata ad ottenere il godimento del bene nel periodo di durata del contratto e in quella pagata a fronte del diritto di acquisire la proprietà del bene alla scadenza del contratto, a prezzo di riscatto.

La prima parte del prezzo deve essere ripartita tra gli esercizi di residua durata del contratto, la seconda parte deve essere trattata come acconto sul futuro riscatto del bene (S.P. Attivo B.II.5).

Sulla determinazione della prima parte incidono, per esempio, i seguenti fattori:

- a) l'eventuale maxicanone pagato dal cedente, e implicitamente riconosciuto dall'acquirente, proporzionalmente imputabile alla residua durata del contratto;
- b) l'eventuale rateo di canone in corso di maturazione alla data di acquisto del contratto;
- c) l'eventuale differenziale esistente tra il tasso di interesse utilizzato per l'attualizzazione dei canoni futuri e quello del contratto di leasing (se si tratta di leasing a tasso fisso);
- d) l'eventuale differenziale positivo tra il corrispettivo pattuito ed il corrispettivo teorico (determinato dall'attualizzazione tra il prezzo di riscatto ed il valore normale) conseguente al bisogno di

uso immediato da parte dell'acquirente;
e) l'eventuale differenziale conseguente alla opportunità di smobilizzo immediato del bene.

Sulla determinazione della seconda parte del prezzo, possono, ad esempio, incidere:

- a) il maggiore o minore valore economico del bene alla data di acquisto del contratto rispetto al costo sostenuto dalla società di leasing al momento della stipula dello stesso;
- b) la quota capitale contenuta nei canoni di leasing già pagati.

Rinuncia al riscatto - Nel caso in cui si rinunci al riscatto del bene in leasing il Fisco potrà procedere ad accertamento sulla base della presunzione di cessione del contratto. Es. alla scadenza del contratto di leasing dell'autovettura l'impresa rinuncia al riscatto in favore di un terzo; la disparità di valore tra il prezzo di riscatto ed il valore normale del bene costituisce plusvalenza tassabile.

Lo stesso discorso vale in caso di rinuncia in corso di contratto; in questo caso occorrerà confrontare il valore normale del bene con la sommatoria dei canoni ancora dovuti ed il prezzo di riscatto.

Costi incrementativi - Il Tribunale di Napoli con decisione del 24.2.00 ha riconosciuto la legittimità dell'inserimento tra le altre immobilizzazioni immateriali degli importi relativi ai costi incrementativi dei valori di beni condotti in leasing.

80

CONTABILIZZAZIONE canoni di leasing - L'impresa utilizzatrice deve indicare tra i conti d'ordine gli impegni presi con la società concedente.

Annualmente, se dalla scheda predisposta per ciascun contratto risulta che i canoni imputati sono SUPERIORI a quelli di competenza, occorrerà contabilizzare, per la differenza, un risconto attivo:

.....
Risconti attivi (S.P. Att.: D) a Canoni leasing (c.e.: B8)

Se i canoni imputati sono INFERIORI a quelli di competenza occorrerà contabilizzare un rateo passivo:

.....
Canoni leasing (c.e.: B8) a Ratei passivi (S.P. Pass.: E)

Lease-back - L'impresa proprietaria vende un bene ad una società finanziaria che contestualmente concede in leasing il cespite all'impresa venditrice; quest'ultima corrisponde i canoni pattuiti con facoltà di riacquistare la proprietà del bene venduto al termine della durata del contratto, mediante il pagamento del prezzo stabilito per il riscatto. Con cm 218/E del 30.11.00 il Min. Fin ha legittimato l'operazione. La circolare ricorda che il contratto non può essere utilizzato per scopi illeciti o fraudolenti, ai fi-

ni della violazione del patto commissorio (art. 2744 c.c.). La D.R.E. della Lombardia (n. 20/42441 del 24.5.00) ha individuato una serie di anomalie quali la facoltà dell'utilizzatore di sublocare il bene, la permanenza del bene nella disponibilità della società di leasing.

Sia la cessione del bene che la concessione in leasing (rate e riscatto) sono soggette ad Iva.

La cessione alla società finanziaria genera plusvalenza o minusvalenza, con possibilità di rateizzazione.

Leasing di terreni - I terreni non sono di norma beni soggetti a deperimento e pertanto non sono ammortizzabili con la conseguenza che i canoni di leasing si sommano tra loro e con il riscatto, determinando il costo del bene; vi sono due eccezioni:

- 1) terreno sul quale viene costruito un immobile;
- 2) terreni utilizzati da specifiche tipologie di imprese.

Ove sia consentito l'ammortamento, sorge la possibilità di spesare i canoni di leasing aventi ad oggetto un terreno (seppur rimanga un residuo margine di incertezza; vedi cm 17.5.2000 n. 98).

Ici - L'Ici sull'immobile in leasing, dall'1.1.98, viene direttamente pagata dall'utilizzatore.

Irap - Non sono deducibili ai fini Irap gli interessi sui canoni di leasing.

La quota di interessi passivi è pari alla differenza tra i canoni di competenza del periodo di imposta e l'importo risultante dal seguente calcolo: costo sostenuto dalla società concedente (al netto del prezzo di riscatto; non va considerata l'Iva indetraibile a differenza di ciò che avviene ai fini Irpeg) *diviso* il numero dei giorni totali del contratto di leasing *moltiplicato* per i giorni di competenza dell'esercizio. Quando è operata una variazione in aumento ai fini IRPEG in quanto il costo non risulta totalmente deducibile (es. leasing relativo alle autovetture), il canone deducibile ai fini Irap è il seguente: canone deducibile ai fini Irpeg - (quota interessi del leasing x percentuale di deducibilità dei canoni leasing ai fini Irpeg).

Inoltre, per quanto riguarda i leasing indicizzati, assume natura finanziaria (e quindi di quota interessi) anche la differenza tra canone fatturato e canone originariamente pattuito.

Le sopravvenienze straordinarie originate da cessione di contratti di leasing **non** sono soggette ad Irap.

Ci sono in corso contratti di leasing? È stato predisposto il prospetto per ciascun contratto? Sono stati ceduti beni in leasing non riscattati? È stata emessa fattura? È stata calcolata la sopravvenienza attiva?

5 - Continua

*La sesta puntata sarà pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 7 marzo
La prima puntata è stata pubblicata su ItaliaOggi di mercoledì 28 febbraio,
la seconda giovedì 1, la terza venerdì 2, la quarta sabato 3 marzo 2001*